

## 52) DECRETO RILANCIO: MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE BANCARIO

Il Decreto #Rilancio ha previsto importanti misure di sostegno volte a facilitare ancor di più, rispetto ai precedenti decreti, l'accesso al credito bancario.

In ragione di tale circostanza, il Decreto #Rilancio ha individuato una serie di misure volte a sostenere e a tutelare le imprese bancarie, di fatto sempre più coinvolte nel tentativo di far ripartire i maggiori comparti produttivi.

Al fine di preservare la stabilità finanziaria del Paese e per evitare che le imprese bancarie più fragili incorrano difficoltà nell'accedere al mercato nonostante la qualità del collaterale dato in garanzia, l'**art. 165** del decreto #Rilancio ha autorizzato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a **concedere la garanzia di Stato sulle passività registrate da banche aventi sede legale in Italia nei sei mesi successivi all'emanazione del decreto.**

Inoltre, ai sensi del **comma 4**, si è stabilito che tale garanzia statale può andare anche **ad integrare il valore di quella** fornita dalle imprese bancarie che abbiano richiesto un **finanziamento ELA** alla Banca d'Italia al fine di fronteggiare una crisi di liquidità.

L'**art. 166** precisa invece che la concessione della misura di sostegno di cui all'art. 165 sarà subordinata alla **valutazione caso per caso dell'Autorità competente che terrà conto dei risultati degli stress-test effettuati, della qualità dell'attivo e di eventuali carenze di capitale nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del decreto.**

Inoltre, è specificato che le banche aiutate in tal modo non possano abusare del sostegno ricevuto né conseguire con lo stesso degli indebiti vantaggi, soprattutto attraverso la predisposizione di informative al pubblico non esatte/complete.

Il sostegno pubblico è esteso dall'**art. 169** anche alle procedure di **liquidazione coatta amministrativa** delle banche mediante il riconoscimento all'impresa bancaria acquirente di vari vantaggi quali la trasformazione di crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate dalla banca liquidata, la concessione della garanzia statale a prima

richiesta, irrevocabile, esplicita ed incondizionata sui componenti del compendio bancario ceduto, la concessione di contributi.

Nel caso in cui le offerte vincolanti per la cessione del Compendio bancario ceduto siano **condizionati alla concessione di misure di sostegno pubblico**, l'**art. 170** del decreto #Rilancio precisa che saranno trasmesse solo le offerte per le quali Banca d'Italia abbia attestato che:

- l'offerente ha le risorse nonché vanta una situazione patrimoniale, finanziaria ed organizzativa idonea a rilevare ed integrare il Compendio nei suoi processi;
- non sussiste controllo ex art. 23 TUB tra banca in liquidazione coatta e banca acquirente;
- l'offerente è autorizzato a svolgere le stesse attività bancarie della banca da acquistare;
- il Compendio ceduto non comprende le riserve e il capitale rappresentato da azioni nonché dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, il valore nominale del capitale aggiuntivo di classe 1 anche per la parte non computata nel capitale regolamentare, il valore nominale degli elementi di classe 2 anche per la parte non computata nel capitale regolamentare, il valore dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2;
- non sussistono condizioni ostative per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 90 TUB (parere favorevole del comitato di sorveglianza di Banca d'Italia ai commissari liquidatori).

Soddisfatte tutte queste condizioni, Banca d'Italia è tenuta ad attestare che il sostegno pubblico è effettivamente essenziale per la cessione del Compendio e che l'individuazione dell'acquirente è stata svolta, in modo non discriminatorio e concorrenziale, con procedura aperta e trasparente e in linea con la normativa europea sugli aiuti di Stato nonché che le offerte trasmesse sono tutte idonee a garantire la liquidazione ordinata della banca e il mantenimento a lungo termine della redditività della banca acquirente. Una volta ottenute le attestazioni della Banca d'Italia e la decisione della Commissione europea di cui all'art. 169, comma 5 del decreto #Rilancio, ai sensi dell'**art. 171** il

Ministro dell'economia e delle finanze può emettere il proprio decreto relativo alla concessione delle misure di sostegno.

Inoltre, a favore del Ministero dell'economia e delle finanze si costituisce un credito nei confronti della liquidazione coatta amministrativa; tale credito viene pagato prima di ogni altro credito tranne di quelli di cui all'art. 111, comma 1, numero 1) e all'art. 111-*bis* della legge fallimentare.

L'importo delle misure di cui all'art. 169, comma 1, lettere a) e b) viene determinato in base al valore attuale netto attribuito alla banca acquirente per effetto della trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate.

**Militerni & Associati**

**Dott. Mario Minucci**